



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/13 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 78

del 22 febbraio 2018

Prot. Gen. n. 17719

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con ordinanza n.593 datata 06 settembre 2005, veniva istituito uno stallo di sosta per i veicoli al servizio di disabili in viale Baccelli lato mare all'altezza del civico 25, ad uso esclusivo della concessione n.759;
- **CONSIDERATO** che il titolare della concessione n.759 ha cambiato residenza, si ritiene opportuno procedere alla revoca dell'ordinanza sopra menzionata con la relativa eliminazione della segnaletica stradale, in quanto non risulta più necessaria la sua permanenza;
- **RITENUTO** di dover adottare un provvedimento di revoca dell'ordinanza citata al punto primo;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale, Viabilità”;

ORDINA:

La **REVOCA** del provvedimento ordinatorio n.593 datata **06 settembre 2005** relativa ad uno stallo di sosta per i veicoli adibiti al trasporto dei **DISABILI** presente in **VIALE BACCELLI** lato mare all'altezza del civico 25 riservato ad uso esclusivo della concessione n.**759**.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc. CSP s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la rimozione della segnaletica stradale orizzontale e verticale riferita all'ordinanza oggetto di revoca e non più pertinente alla mutata situazione determinata dal corrente provvedimento;
 - b. al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI